



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0067049 - 16/03/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

➤ AGRICOLTURA

NUORO

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

**Oggetto: Quesiti su procedure rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale
4 agosto 2011, n. 156 -**

Con nota n. 1118 del 1.03.2012 codesta camera di commercio ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto.

1) Conteggio unità locali

Codesta camera di commercio ha chiesto di conoscere se le unità locali ubicate nella circoscrizione di Nuoro e appartenenti ad un'unica impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta.

Inoltre ha chiesto se le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di Nuoro, ma appartenenti ad un'impresa avente sede in altra circoscrizione, possano concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale l'impresa risulta regolarmente iscritta.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.



Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione.

2) Impresa avente sede legale e unità locali esercitanti attività promiscua

Codesta camera di commercio, alla luce del disposto dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 e di quanto già chiarito dallo scrivente al paragrafo 3.4) della nota n. 217427 del 16.11.2011, ha chiesto di conoscere se, nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, l'organizzazione a cui l'impresa aderisce possa scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

A tal proposito lo scrivente ritiene corretta l'interpretazione fornita da codesta camera purchè l'organizzazione utilizzi l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano e che la stessa sede o unità locale non sia utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione e nel valutare gli altri parametri (occupazione, valore aggiunto, e diritto annuale) gli stessi siano ripartiti fra le unità locali stessi in modo da evitare duplicazioni.

3) Divieto di duplicazione e libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa

Codesta camera di commercio ha chiesto se lo scrivente condivide l'interpretazione in base alla quale è rimessa alla scelta dall'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni. Inoltre, ha chiesto, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal decreto n. 156/2011, se è corretto estendere l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4 agosto 2011, n. 155, definiti per evitare duplicazioni nelle procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi, anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.



In particolare codesta camera si riferisce al caso in cui l'organizzazione intende partecipare all'assegnazione del seggio del settore artigianato e chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese artigiane che aderiscono ad essa, facendo quindi, prevalere lo status di artigiano rispetto all'appartenenza al settore, purché ovviamente le stesse imprese non siano utilizzate dalla stessa organizzazione per partecipare all'assegnazione di seggi diversi.

Lo scrivente ritiene condivisibile l'interpretazione fornita da codesta camera di commercio in merito al fatto che all'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni ma ritiene, invece, che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, per garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ritiene che l'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.

4) Modalità di presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni/associazioni

Codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla trasmissione da parte delle organizzazioni/associazioni della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 156/2011 tramite Posta Elettronica Certificata.

A tal proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 3, comma 3, del decreto n. 156/2011 prevedono che le organizzazioni/associazioni presentino l'elenco rispettivamente di cui all'allegato B) e D) *"su apposito supporto digitale.....sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata."*

La trasmissione a mezzo PEC non è quindi prevista, ma è anzi espressamente disposto l'invio o la consegna di un apposito "supporto digitale".



Peraltro, la previsione che l'elenco sia crittografato ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata è stata introdotta dal decreto n. 156/ 2011 al fine di garantire il massimo livello di protezione dei dati contenuti nell'elenco; tale garanzia verrebbe meno, come, peraltro, fatto osservare anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, se le organizzazioni/associazioni utilizzassero la PEC; in tal caso, infatti, non sarebbe possibile considerare, come richiesto da codesta camera, quale supporto digitale il computer che riceve la PEC e sarebbe necessario salvare i files ricevuti, crittografati, su un apposito supporto digitale, aprendo gli stessi anche in assenza di specifiche esigenze di verifica.

La documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, unitamente agli elenchi allegati B) e D), dovrà, pertanto, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano.

In relazione alla data di ricezione della documentazione si richiama l'attenzione su quanto già espresso in merito al punto 3.2) della nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011.

5) Presentazione elenchi associati in allegato allo schema di dichiarazione di cui all'allegato B) e all'allegato D) al dm n. 156/2011 anziché nel corpo della dichiarazione

Codesta camera di commercio ha chiesto se gli elenchi di cui agli allegati B) e D) possono essere presentati come allegati alle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà purchè firmati digitalmente e su apposito supporto digitale.

L'articolo 2, comma 5 e l'articolo 3, comma 3 prevedono la presentazione degli elenchi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dal legale rappresentante e redatti secondo gli schemi di cui agli allegati B) e D).

Gli elenchi degli associati devono, pertanto, essere dichiarati dal legale rappresentante nelle forme previste dagli allegati B) e D) ed indicano nel dettaglio il numero delle imprese o degli iscritti all'organizzazione/associazione già dichiarati ai punti 4) degli stessi allegati B) e D), mentre la soluzione proposta da codesta camera, oltre a non corrispondere al dettato normativo, renderebbe difficile garantire in ogni fase del procedimento la dimostrazione della corrispondenza della predetta dichiarazione all'elenco cui la stessa si riferisce.

Tali elenchi saranno conservati dalla camera di commercio ed aperti, in relazione ad apposite esigenze di verifiche, con le modalità indicate nell'articolo 7 del decreto n. 156/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)